

# Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione<sup>1</sup>

del 9 febbraio 2011 (Stato 1° ottobre 2022)

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),*

visto l'articolo 14 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza del 18 giugno 2010<sup>2</sup> sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento,

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1<sup>3</sup> Oggetto

La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche, le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e gli uffici di esecuzione scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull'esecuzione.

### Art. 2 Membri della rete interna e loro elenco

<sup>1</sup> Per membri di una rete interna s'intendono le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell'elenco dei partecipanti della piattaforma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Il servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF (alta vigilanza LEF) secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 22 novembre 2006<sup>5</sup> concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento pubblica le tabelle del gruppo e-LEF sul sito [www.e-lef.ch](http://www.e-lef.ch).

RU 2011 643

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

<sup>2</sup> RS 272.1

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

<sup>5</sup> RS 281.11

## Sezione 2: Disposizioni tecniche

### Art. 3 Piattaforma di trasmissione

<sup>1</sup> Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex («secure data exchange») dell'Ufficio federale di statistica.

<sup>2</sup> Per consentire il collegamento a Sedex, l'alta vigilanza LEF mette a disposizione sul sito [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch) un software gratuito che assicura la compatibilità dei software dei partecipanti. Chi non utilizza questo software deve garantire che collegandosi a Sedex non metta a repentaglio né l'operatività corrente né la sicurezza del gruppo e-LEF.

<sup>3</sup> Se i dati sono trasmessi tra le autorità all'interno di una rete protetta (Intranet), i membri della rete interna provvedono affinché i dati personali siano protetti in modo appropriato dagli altri utenti di Intranet e che ogni scambio di dati venga documentato e verbalizzato.

<sup>4</sup> ...<sup>6</sup>

### Art. 4 Firma elettronica

<sup>1</sup> La firma elettronica da utilizzare nel gruppo e-LEF si basa su un certificato del gestore dell'infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione.

<sup>2</sup> I certificati sono rilasciati ai partecipanti sotto forma di software. Vi figurano il nome e l'indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la validità, il numero di serie e altri dati tecnici.

### Art. 5 Standard e-LEF

<sup>1</sup> Lo standard e-LEF regola lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli:

- a. *formato dei dati*: struttura e semantica dei dati;
- b. *comportamento*: azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei membri della rete interna;
- c. *trasmissione dei dati*: requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.

<sup>2</sup> Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:

- a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.2.01 dell'ottobre 2019<sup>7</sup>;

<sup>6</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

<sup>7</sup> Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia all'indirizzo [www.e-lef.ch](http://www.e-lef.ch)

- b.<sup>8</sup> delle prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell'esecuzione, versione 2.2.01 del giugno 2022.<sup>9</sup>

3 ...<sup>11</sup>

**Art. 5a<sup>12</sup>** Richieste provenienti dall'esterno del gruppo e-LEF

<sup>1</sup> Le richieste presentate per via elettronica a un ufficio d'esecuzione da una persona fisica o una persona giuridica di diritto pubblico o privato che non assume alcun ruolo in seno al gruppo e-LEF devono essere inviate tramite la piattaforma EasyGov della Segreteria di Stato dell'economia (SECO)<sup>13</sup> o tramite la piattaforma di un Cantone.

<sup>2</sup> La piattaforma in questione trasmette le richieste all'ufficio d'esecuzione tramite e-LEF.

### Sezione 3:<sup>14</sup> Fornitura di dati statistici

**Art. 6** Dati statistici generali

<sup>1</sup> Gli uffici d'esecuzione comunicano all'Ufficio federale di giustizia o a un servizio da esso incaricato, dietro richiesta elettronica di questi ultimi:

- a. il numero di domande di esecuzione presentate secondo lo standard e-LEF;
- b. il numero di domande di estratto del registro delle esecuzioni presentate secondo lo standard e-LEF;
- c. i dati statistici secondo il Blue Book, capitolo 9.

<sup>2</sup> La richiesta elettronica indica il periodo e i dati da fornire.

<sup>3</sup> I dati devono essere trasmessi per via elettronica entro dieci giorni.

**Art. 6a** Riscossione di emolumenti

<sup>1</sup> Gli uffici di esecuzione preparano i dati statistici entro il 5 dicembre dell'anno in questione come base per la riscossione degli emolumenti dovuti per la partecipazione al gruppo e-LEF.

<sup>2</sup> La richiesta elettronica è effettuata il primo giorno feriale che segue il 5 dicembre.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 15 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 473).

<sup>9</sup> Le prescrizioni tecniche e organizzative possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia all'indirizzo [www.e-lef.ch](http://www.e-lef.ch).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

<sup>11</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU 2013 2391). Abrogato dal n. I dell'O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

<sup>13</sup> [www.easygov.swiss](http://www.easygov.swiss)

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

## Sezione 4: Partecipazione al gruppo e-LEF

### Art. 7 Adesione

<sup>1</sup> Tutti gli uffici di esecuzione devono aderire al gruppo e-LEF.<sup>15</sup>

<sup>2</sup> Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta utilizzano il modulo sul sito [www.e-lef.ch](http://www.e-lef.ch).<sup>16</sup>

### Art. 8<sup>17</sup> Esclusione

L'UFG può escludere dal gruppo e-LEF le persone fisiche e giuridiche che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolumenti dovuti o le spese per la partecipazione al gruppo e-LEF.

## Sezione 5: Disposizioni finali

### Art. 9<sup>18</sup> Disposizioni transitorie della modifica del 27 agosto 2020

<sup>1</sup> Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligatorio secondo l'articolo 5 capoverso 2 entro il 31 marzo 2021.

<sup>2</sup> Se un ufficio di esecuzione non è in grado di adeguare i propri programmi entro tale termine, può chiedere fino al 15 marzo 2021 al servizio competente dell'alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'Ufficio federale di giustizia una proroga fino al 31 luglio 2021.

<sup>3</sup> La domanda deve contenere una motivazione e un calendario vincolante per l'introduzione approvato dall'autorità cantonale di vigilanza.

<sup>4</sup> Fino al 30 giugno 2023 gli uffici di esecuzione continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste inviate conformemente allo standard e-LEF 2.1.01 da persone fisiche e giuridiche che hanno aderito al gruppo e-LEF prima del 31 marzo 2021. Lo standard e-LEF 2.1.01 è composto:

- a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell'agosto 2015<sup>19</sup>;
- b. del Blue Book (Technical Specification e-LEF 2.1.01) del settembre 2017, inclusa l'appendice (XML Reference e-LEF 2.1.01 del settembre 2017)<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 27 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3789).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 27 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3789).

<sup>19</sup> Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia all'indirizzo [www.e-lef.ch](http://www.e-lef.ch)

<sup>20</sup> Il Blue Book e le sue appendici possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia all'indirizzo [www.e-lef.ch](http://www.e-lef.ch)

**Art. 9a**<sup>21</sup>

**Art. 9b**<sup>22</sup>

**Art. 9c**<sup>23</sup> Disposizioni transitorie della modifica del 15 agosto 2022

Dal 1° ottobre 2022, le richieste secondo l'articolo 9 capoverso 4 non possono più riportare l'opzione «EZ» come riferimento bancario conformemente alla definizione di paymentType nello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell'agosto 2015.

**Art. 10** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.

<sup>21</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU **2013** 2391). Abrogata dal n. I dell'O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3455).

<sup>22</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 6 nov. 2015 (RU **2015** 4489). Abrogata dal n. I dell'O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3455).

<sup>23</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 15 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU **2022** 473).

